

CONVENZIONE FRA I COMUNI DI
BOCA, CAVALLIRIO, FONTANETO D'AGOGNA E SIZZANO PER L'ISTITUZIONE IN FORMA ASSOCIA-
TA DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO.

L'annoil giorno del mese di , in , presso
la Sede Municipale

T R A

il Comune di BOCA rappresentato dal sindaco pro - tempore Sig. nato a
..... il e residente per la carica presso il Comune che agisce in nome e per conto dello
stesso, C.F. giusta deliberazione Consiglio Comunale n. ... del

E

il Comune di CAVALLIRIO rappresentato dal sindaco pro - tempore Sig. nato a
..... il e residente per la carica presso il Comune che agisce in nome e per conto del-
lo stesso, C.F. giusta deliberazione Consiglio Comunale n. ... del

E

il Comune di FONTANETO D'AGOGNA rappresentato dal sindaco pro - tempore Sig.
nato a il e residente per la carica presso il Comune che agisce in nome e per conto
dello stesso, C.F. giusta deliberazione Consiglio Comunale n. ... del

E

il Comune di SIZZANO rappresentato dal sindaco pro - tempore Sig. nato a
..... il e residente per la carica presso il Comune che agisce in nome e per conto dello
stesso, C.F. giusta deliberazione Consiglio Comunale n. ... del

PREMESSO CHE:

- la Regione Piemonte ha approvato la legge regionale 1 dicembre 2008, n. 32 all'oggetto "Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137)";
- l'art. 4 prevede la modalità per la costituzione della Commissione locale per il paesaggio ai fini del rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche così come delegate ai Comuni;
- con delibera della Giunta Regionale del 1 dicembre 2008 n. 34-10229 e successive modifiche apportate con deliberazione della Giunta Regionale del 16 dicembre 2008 n. 58-10313 sono stati approvati i criteri cui i Comuni dovranno attenersi per la costituzione della Commissione locale per il paesaggio;
- il predetto art. 4 stabilisce che i Comuni istituiscono, ai sensi dell'articolo 148 del codice dei beni culturali e del paesaggio, singolarmente o preferibilmente in forma associata tale commissione;

CONSIDERATO che i Comuni di BOCA, CAVALLIRIO, FONTANETO D'AGOGNA, SIZZANO, che già avevano in essere una unica Commissione locale per il paesaggio intendono proseguire ancora in forma associata;

Ciò tutto premesso,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – I Comuni di BOCA, CAVALLIRIO, FONTANETO D'AGOGNA, SIZZANO, in forma associata istituiscono una unica Commissione locale per il paesaggio ai sensi e per gli effetti delle finalità previste dalla L. R. n. 32 del 01/12/2008, di seguito denominata per brevità "Commissione".

Art. 2 – Il Comune di SIZZANO è il Comune Capo Convenzione.

Art. 3 – Il termine di durata della presente convenzione viene fissato in n. **5 (cinque)** anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione della presente convenzione. La convenzione è, comunque, rinnovabile secondo le modalità di cui al successivo art. 14.

E' ammesso, comunque, il recesso anticipato dalla presente convenzione. A tal fine l'avviso di recesso deve pervenire a mezzo raccomandata al Sindaco del Comune capofila con preavviso di almeno tre mesi. Il recesso avrà effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Art. 4 – La Commissione è costituita da n. 5 (cinque) componenti scelti tra soggetti in possesso di diploma di laurea attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, al restauro, al recupero ed al riuso dei beni architettonici e culturali, alla progettazione urbanistica ed ambientale, alla pianificazione territoriale, alle scienze agrarie o forestali, alla gestione del patrimonio naturale, nonché in possesso dei requisiti di elettorato attivo e passivo.

Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.

Non possono altresì far parte della Commissione coloro che rivestono la carica di Sindaco, Assessore Consigliere Comunale in uno dei Comuni convenzionati.

I componenti della Commissione devono assentarsi quando:

- a) partecipi in qualsiasi modo alla richiesta di permesso a costruire o Scia.;
- b) sia proprietario o possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione;
- c) sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista.

I Componenti non potranno essere contestualmente componenti della commissione edilizia e/o urbanistica.

I componenti la Commissione possono essere rieletti per una sola volta.

La durata in carica della Commissione corrisponde a quella della presente convenzione e non può comunque superare i cinque anni.

Alla scadenza del mandato la Commissione si intende prorogata di diritto fino alla nomina della nuova commissione e comunque per non oltre quarantacinque giorni dalla scadenza.

I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Sindaco del Comune capo convenzione.

I componenti della Commissione decadono:

- a) per incompatibilità;
- b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.

La decadenza è dichiarata dalla Conferenza dei Sindaci di cui al successivo art. 12.

I componenti della Commissione possono essere revocati con provvedimento motivato assunto dalla Conferenza dei Sindaci di cui al successivo art. 12.

La commissione è validamente costituita con la maggioranza dei suoi componenti e delibera con la maggioranza dei presenti.

La Commissione per ogni pratica sottoposta al suo esame dovrà esprimere un parere formale e debitamente motivato.

La Commissione potrà svolgere anche appositi sopralluoghi.

Il Comune capo fila dovrà individuare un proprio dipendente che svolgerà le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 5 - La Commissione in occasione della seduta di insediamento nomina nel suo interno il Presidente.

In caso di assenza del Presidente le sue funzioni sono svolte da altro componente a tal fine individuato seduta stante.

La Commissione si riunisce in base alle necessità rappresentate dal responsabile del procedimento del Comune capo fila.

La Commissione viene convocata dal Presidente. La convocazione avviene tramite nota consegnata a mano, inviata via fax, o per posta elettronica con possibilità di sottoscrizione da parte del Responsabile del Procedimento del Comune capo fila preceduta dalla dizione "d'ordine del Presidente".

Copia della convocazione è trasmessa altresì ai Responsabili del Procedimento dei Comuni con pratiche da esaminare.

Le riunioni della Commissione non sono pubbliche.

I Comuni convenzionati verseranno al Comune capo fila una quota dei diritti di segreteria relativi alle pratiche sottoposte alla Commissione a titolo di rimborso spese generali e retribuzione del Segretario della Commissione, nell'entità definita dalla Conferenza dei Sindaci di cui all'art. 12

Per la validità delle sedute e dei pareri della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica, di cui uno deve essere il presidente o il sostituto del presidente di cui al comma 1.

I pareri della Commissione si intendono validamente assunti con il voto favorevole della maggioranza dei componenti aventi diritto al voto. A parità di voto prevale quello del presidente.

La Commissione deve sempre motivare l'espressione del proprio parere, anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria.

Il segretario della Commissione redige il verbale della seduta su registro o su schede numerate e vidimate mediante il bollo del Comune.

Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero ed i nominativi dei presenti; il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato; il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto.

Il verbale è firmato dal segretario estensore, dal presidente della Commissione, dai membri componenti.

Art. 6 - I singoli Comuni, attraverso i propri Responsabili del Procedimento, istruiscono i procedimenti, provvedono ove necessario a chiedere le opportune integrazioni, li trasmettono al Comune capo fila per la sottoposizione alla Commissione, predispongono la relazione tecnica illustrativa da trasmettere, assieme alla documentazione presentata, e ne completano l'iter, dando nel contempo comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia.

Ai fini di quanto previsto nei commi precedenti, l'Amministrazione nomina un apposito Responsabile del Procedimento in modo da garantire differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio delle funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia.

Art. 7 - La Commissione è tenuta ad esprimere il proprio parere in sede di prima valutazione e, nel caso sia necessario un supplemento istruttorio, non oltre la successiva seduta utile e comunque nei termini richiamati nell'art. precedente.

Relativamente al parere previsto dall'art. 49, 15° comma, della L.R. 56/77 e s. m. ed i. la Commissione deve esprimersi entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza.

La richiesta di integrazioni e/o di rielaborazioni determina la sospensione dei termini, che riprendono a decorrere alla data di ricezione delle integrazioni e/o rielaborazioni richieste.

Art. 8 – Nel rispetto delle attribuzioni previste dalla legge ed in relazione all'esercizio della propria competenza specifica, l'attività consultiva della Commissione si manifesta mediante l'espressione di pareri obbligatori.

Il parere è obbligatorio in tutti i casi in cui è previsto il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza comunale, ovvero l'irrogazione di sanzioni in materia paesaggistico ambientale.

La Commissione è tenuta altresì a fornire il proprio parere sulle pratiche sottoposte alla sua attenzione da parte del Dirigente o del Responsabile del Procedimento, ovvero su richiesta dell'Amministrazione Comunale, per casi di particolare specificità e complessità paesistico ambientale.

La Commissione valuta la qualità paesaggistica, ambientale, architettonica ed edilizia delle opere, con particolare riguardo al loro corretto inserimento nel contesto urbano e paesistico ambientale; in particolare la Commissione valuta:

- a) l'impatto estetico - visuale dell'intervento;
- b) il rapporto con il contesto;
- c) la qualità progettuale.

La Commissione esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme e i vincoli degli strumenti paesaggistici o a valenza paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato.

Alla Commissione, in particolare, viene richiesto di esprimere parere vincolante, di cui all'art. 49, ultimo comma, della L.R. n° 56/77 e s.m.i., in merito ai titoli abilitativi degli interventi che ricadono su aree o su immobili che nella prescrizione degli strumenti locali sono definiti di interesse storico artistico ed ambientale.

Art. 9 – La nomina della Commissione è di competenza della Conferenza dei Sindaci di cui al successivo art. 12 allargata ai Responsabili di Servizio dell'edilizia e/o urbanistica.

Art. 10 – La Commissione si riunirà ed esaminerà, di regola, le pratiche presso la sede del Comune capo fila; è facoltà del Presidente convocare la stessa presso uno dei Comuni convenzionati.

Art. 11 – Ogni Comune dovrà nominare un "responsabile del procedimento paesaggistico" che dovrà essere distinto da quello in materia di edilizia ed urbanistica.

Il responsabile del "procedimento paesaggistico" svolgerà le seguenti funzioni:

1. mettere a disposizione della Commissione le pratiche da sottoporre a parere;
2. acquisire le eventuali integrazioni richieste dalla Commissione;
3. acquisire il parere della Commissione da trasmettere al responsabile del rilascio del titolo abilitativo.

Art. 12 – Al fine di garantire in maniera efficace e funzionale la forma convenzionale viene costituita la Conferenza dei Sindaci come organo consultivo e decisorio.

La Conferenza dei Sindaci si riunisce su comunicazione del Sindaco del Comune capo fila che la presiede, in funzione delle necessità rappresentate dai Sindaci dei Comuni oggetto della presente convenzione.

Art. 13 – I Comuni convenzionati convengono di comune accordo di astenersi per tutta la durata in vigore della presente convenzione, dall'adozione atti e/o provvedimenti contrari alla presente convenzione, fatta sal-

va la volontà di recesso unilaterale della medesima previa notifica della deliberazione consiliare di recesso, assunta con le modalità di cui al precedente art. 3.

Art. 14 – I Comuni convenzionati convengono di comune accordo la facoltà del rinnovo della presente convenzione, ove siano maturate reciproche esperienze positive, fatto salvo ogni diversa disposizione legislativa ostativa che possa sopraggiungere; a tal fine sarà necessaria apposita deliberazione di ciascun Comune.

Art. 15 – Ogni modifica ed integrazione alla presente convenzione che si rendesse necessaria, deve essere approvata con apposita deliberazione degli organi consiliari di tutti i Comuni convenzionati.

Art. 16 – Per quanto qui non previsto si rimanda alle disposizioni della legge regionale 1 dicembre 2008, n. 32 e della delibera della Giunta Regionale del 1 dicembre 2008 n. 34-10229 e successive modifiche apportate con deliberazione della Giunta Regionale del 16 dicembre 2008 n. 58-10313 che qui si richiamano espressamente.

Letto confermato e sottoscritto

Sindaco del Comune di BOCA,

Sindaco del Comune di CAVALLIRIO,

Sindaco del Comune di FONTANETO D'AGOGNA,

Sindaco del Comune di SIZZANO,